

Rassegna Stampa


di Venerdì 25 febbraio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
40	Il Sole 24 Ore	25/02/2022	<i>Prezzari Mite attesi oggi in Gazzetta</i>	3
37	Italia Oggi	25/02/2022	<i>Acquisto e posa in opera: e' appalto di fornitura</i>	4
37	Italia Oggi	25/02/2022	<i>La mafia punta alle costruzioni (A.Mascolini)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
40	Il Sole 24 Ore	25/02/2022	<i>Campagna di controlli dell'Ispettorato del lavoro nei cantieri dei bonus (R.Caiazza)</i>	6
Rubrica Professionisti				
1	Italia Oggi	25/02/2022	<i>On line i professionisti no vax (D.Ferrara)</i>	7
1	Italia Oggi	25/02/2022	<i>Sono gia' piu' di mille gli esperti della crisi d'impresa iscritti nel registro. Ma solo 94 (M.Damiani)</i>	8
25	Italia Oggi	25/02/2022	<i>Conferimento Incarico in ogni forma idonea (A.Caravaglios)</i>	9
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	25/02/2022	<i>Irap, esenti i soci professionisti che fatturano alla Stp di capitali (E.Gatieri)</i>	10



Prezzari Mite attesi oggi in Gazzetta

Asseverazioni

Il decreto prezzari del ministero della Transizione ecologica si avvia verso la Gazzetta Ufficiale e potrebbe essere pubblicato già oggi.

Dopo la firma del ministro Roberto Cingolani, posta sul provvedimento il 14 febbraio, il decreto è passato al vaglio della Corte dei conti, che ha avviato un'istruttoria per effettuare il suo controllo preventivo. Questa fase sarebbe in via di ultimazione da parte della Corte. Così, la Gazzetta Ufficiale attende già oggi il decreto per la pubblicazione. L'approdo in Gazzetta non ha solo effetti formali. Il decreto entra infatti in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Quindi, calendario alla mano, a partire dal prossimo 28 marzo (non il 27 marzo, che sarà una domenica) scatterà il nuovo regime.

Non è la sola novità attesa oggi. In Gazzetta potrebbero approdare anche i decreti Energia e Superbonus, approvati la scorsa settimana in Cdm.

—G.I.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste definite, le cessioni sospese entro metà marzo

MONETINE
5 STORIE DI MANI PULITE

Acquisto e posa in opera: è appalto di fornitura

Un appalto che preveda l'acquisto di un bene e l'esecuzione dei lavori di posa in opera accessori si qualifica come contratto di fornitura; elemento decisivo è se l'elemento essenziale del contratto è rappresentato dalla disponibilità del bene e non dalla realizzazione di una nuova opera pubblica. Lo afferma il Consiglio di Stato sezione quinta con la sentenza dell'8 febbraio 2022 n. 898 rispetto alla classificazione di un contratto (da cui deriva l'applicazione della relativa disciplina di qualificazione) che prevedeva l'acquisizione della fornitura di un bene e l'esecuzione di opere ai sensi dell'articolo 28 del codice appalti. I giudici affermano che «in astratto un contratto come quello in esame, che preveda l'acquisizione della fornitura di un bene e l'esecuzione di opere, dovrebbe essere qualificato come contratto misto di appalto». Occorre, però, tener conto - dicono i giudici - della norma definitoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. tt) del codice a mente del quale per «appalti pubblici di forniture» si intendono «i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione». Pertanto se in un contratto di appalto è previsto l'acquisto di un bene e, unitamente a questo, l'esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, il contratto va qualificato come «appalto pubblico di fornitura» e non come «contratto misto di appalto», con ogni conseguenza in punto di disciplina. Questo accade, chiosano i giudici, «ogniquale volta i lavori posti a carico del contraente siano concepiti quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, per essere, in tal caso, la causa del contratto, intesa quale funzione economico - individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio, piuttosto che a dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica». Per questo accertamento occorre indagare la volontà dei contraenti e non limitarsi al senso letterale delle parole, secondo la regola stabilita dall'art. 1362, comma 1, cod. civ. .



I dati del Report del dipartimento pubblica sicurezza e dell'Eurispes. Edilizia a rischio

La mafia punta alle costruzioni

Interdittive in crescita. Dal 2016 al 2021 sono state 740

Pagina a cura
 di **ANDREA MASCOLINI**

Il settore delle costruzioni di edifici è il più esposto alle cosiddette interdittive antimafia (dalle 70 del 2016 alle 158 nel 2020), con un aumento dei lavori di «costruzione specializzati»; al sud il maggior numero di interdittive; la 'Ndrangheta è l'associazione più coinvolta, seguita dalla Camorra.

E' quanto si legge nel report predisposto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dall'Eurispes (Istituto di Studi Politici Economici e Sociali) che ha dato conto dell'attività di monitoraggio portata avanti dal Gruppo Interforze Centrale del Servizio Analisi Criminale in materia di controlli antimafia sugli appalti pubblici e sui subappalti per la realizzazione di opere e inter-

venti di particolare rilievo. Per il settore delle costruzioni i dati danno conto degli accertamenti nei cantieri, dei controlli delle attività connesse al «ciclo del cemento» e allo stoccaggio e smaltimento dei materiali delle demolizioni, dei trasferimenti delle proprietà di immobili e beni aziendali.

Il Rapporto ha come riferimento il periodo compreso tra il 2016 e il 2021 e prende in esame l'incidenza territoriale delle interdittive, il coinvolgimento delle principali organizzazioni mafiose e le variazioni societarie intervenute, valore considerato «spia» di possibili ingerenze criminali.

L'interdittiva antimafia

non si fonda su dati certi, ma su una valutazione probabilistica in base a indizi gravi, precisi e concordanti; non ha natura afflittiva, ma è funzionale ad impedire che la criminalità organizzata penetri e si infiltri all'interno dell'economia legale.

Le interdittive nell'ambito del settore delle costruzioni di edifici registrate dal 2016 al 2021 sono state 740 su un totale di 4374. Le attività di costruzioni di edifici rappresentano il settore più colpito da informative antimafia, seguito dal settore dell'ingegneria civile e dai lavori di costruzione specializzati, col picco, per tutti i settori, nell'anno 2018. In

particolare, si legge nel report, i lavori di «costruzione specializzati» mostrano un aumento delle interdittive anche se in modo più altalenante nel tempo: erano 19 nel 2016, sono 29 nel 2021. Allo stesso modo, le interdittive riscontrate nel settore dell'ingegneria civile passano dalle 40 di sei anni fa alle 58 del 2021.

Dal punto di vista territoriale, emerge che il Sud Italia registra il maggior numero di informazioni antimafia di natura interdittiva, nel 2018 (111) e nel 2020 (103). Nel Centro Italia si evidenzia, invece, una minima variazione nel trend, con picco nell'anno 2017 (19) ed una flessione costante negli anni successivi fino al dato del 2021 (6).

Per quanto riguarda invece le evidenze raccolte nei macrosettori all'interno del comparto edilizio, una crescita importante delle interdittive antimafia riguarda la costruzione di edifici pas-

sate da 70 nel 2016 a 158 nel 2020, e arrivano a quota 137 a settembre 2021.

Per tutti gli anni e per tutto il macro settore edilizio, la 'Ndrangheta è la consorceria mafiosa maggiormente coinvolta nei tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto produttivo delle imprese. Questo fenomeno si manifesta con particolari picchi nel 2020 e nel 2021. A seguire, la Camorra, che mostra un picco del dato di interdittive nel 2018, Cosa Nostra, con il dato più alto nel 2016, e la Sacra Corona Unita, con punta nel 2021. Dall'analisi complessiva del fenomeno, si legge nel report, «in un momento di massima esposizione del comparto delle costruzioni dovuto ai flussi economici legati ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, appare importante continuare a monitorare il fenomeno di infiltrazione criminale nel comparto».

— © Riproduzione riservata —

Speciale appalti
 Tutti i venerdì una pagina
 nell'inserto Enti Locali
 e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



NT+FISCO
Bonus barriere, aggiornato
ieri il software per le cessioni
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato il software per la comunicazione delle

opzioni, per consentire le cessioni relative al nuovo bonus del 75%.
di **Giuseppe Latour**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Campagna di controlli dell'Ispettorato del lavoro nei cantieri dei bonus

Sicurezza

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

Il gran volume di attività edili favorite dagli incentivi fiscali finisce sotto la lente dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Infatti con la nota 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sue sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all'Inps e all'Inail, l'Inl, fermo restando gli obiettivi essenziali e le modalità di controllo generali, individua, quali destinatari "privilegiati" degli interventi ispettivi, i numerosi cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Le verifiche dovranno essere indirizzate in particolare nei confronti di aziende di nuova costituzione, nonché di quelle che, dopo un lungo periodo di inattività, abbiano ripreso a operare in coincidenza della vigenza dei bonus fiscali.

La programmazione degli interventi ispettivi potrà tener conto delle notifiche preliminari che perverranno agli Ispettorati territoriali, di fondate segnalazioni, ovvero dello scambio di informazioni con le Casse edili, come previsto dal protocollo sottoscritto l'11 marzo 2021, tra Inl e la Commissione nazionale delle casse edili. Inoltre ci potrà essere la partecipazione dei Comandi provinciali

dell'Arma dei Carabinieri su obiettivi di maggiori dimensioni.

Le verifiche già svolte a seguito delle modifiche all'allegato 1 del Testo unico salute e sicurezza sul lavoro apportate dal Dl 146/2021 hanno evidenziato che la maggior parte delle irregolarità riguarda: mancata formazione e addestramento dei lavoratori, mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano operativo di sicurezza; mancata protezione da caduta nel vuoto. Aspetti su cui i controlli porranno particolare attenzione. La nota dell'Inl ricorda anche che per i ponteggi è necessaria l'autorizzazione ministeriale per la loro costruzione, impiego, commercializzazione.

Poiché i cantieri interessati alla speciale attività di vigilanza riguardano essenzialmente l'esecuzione di appalti su fabbricati civili, condominiali e non, è evidente la responsabilità, anche penale, alla quale possono essere chiamati a rispondere i committenti sia per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda la solidarietà che è imposta loro in caso di evasione od omissione assicurativa e previdenziale, nonché in caso di inosservanza della normativa contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice dei lavori.

Infine è utile ricordare che le agevolazioni fiscali non sono riconosciute in caso di violazione delle citate norme di tutela, accertate dagli organi competenti e comunicati alla direzione regionale territorialmente competente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

On line i professionisti no vax

Non può essere sospeso dall'ordine di appartenenza chi può esercitare l'attività da remoto e comunque senza alcun contatto interpersonale diretto con la clientela

Non si può sospendere tout court dall'ordine il professionista no vax, che invece può continuare a esercitare online o comunque da remoto le attività che non implicano contatti interpersonali. Sono troppo gravi, infatti, le conseguenze indotte dal congelamento dell'iscrizione all'albo perché possano coincidere con il divieto di svolgere prestazioni che implicano il rischio di diffondere il Covid. Lo ha deciso il Tar Lombardia.

Ferrara a pag. 24

Sentenza del Tar Lombardia. Troppo gravi le conseguenze del congelamento dell'iscrizione

Il no vax può esercitare online

No alla sospensione del professionista che lavora a distanza

DI DARIO FERRARA

Non si può sospendere tout court dall'ordine il professionista no vax, che invece può continuare a esercitare online o comunque da remoto le attività che non implicano contatti interpersonali. Sono troppo gravi, infatti, le conseguenze indotte dal congelamento dell'iscrizione all'albo perché possano coincidere con il divieto di svolgere prestazioni che implicano il rischio di diffondere il Covid. Insomma: il titolare dello studio medico non immunizzato deve poter garantire ugualmente una serie di attività rese possibili dalla tecnologia, ad esempio per una prima diagnosi. E ciò benché la somministrazione delle dosi anti Sars-Cov-2 sia requisito essenziale per le professioni sanitarie. È d'altronde proprio il diritto dell'Unione europea, dov'è nato il concetto di Green pass, ad affermare il principio secondo cui le misure per perseguire l'interesse pubblico devono essere proporzionali e adeguate. È quanto emerge dalla sentenza 109/22, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lombardia.

Opzione soft. Sono accolti alcuni dei motivi aggiunti pre-

sentati dal professionista, che potrà continuare a fare consulenza a distanza e telemedicina, consultando i referti dei pazienti disponibili nel fascicolo sanitario telematico. L'atto di accertamento dell'agenzia di tutela della salute è annullato sul punto perché «la domanda d'informazione sanitaria è crescente» mentre lo stop assoluto non consentirebbe di fornire «una risposta immediata e qualificata». Il punto della questione sta nell'interpretazione della norma ex articolo 4, comma sesto, del decreto legge 44/2021, convertito dalla legge 76/2021. È il divieto assoluto di esercizio della professione per il no vax risulta in contrasto con il principio di matrice eurounitaria secondo cui fra le scelte necessarie a soddisfare l'interesse pubblico bisogna adottare l'opzione meno gravosa per l'interessato, evitando sacrifici inutili. Senza dimenticare che la sospensione tout court discrimina i lavori autonomi rispetto a quelli subordinati perché i secondi possono essere adibiti dal datore a mansioni che non implicano rischi di diffusione del contagio: insomma c'è chi salva lo stipendio e chi non guadagna più.

Conseguenze notevoli. Il

fine primario della norma è la tutela in via precauzionale della salute collettiva. Ma l'unica interpretazione possibile è consentire lo svolgimento delle attività che non comportano il rischio di contagio, altrimenti si compromette in modo irragionevole l'interesse del professionista a svolgere un'attività lavorativa. Va peraltro sottolineato che sono di notevole rilievo le conseguenze che l'ordinamento prevede per il professionista che durante la sospensione continua a svolgere l'attività per cui è richiesta l'iscrizione all'albo. E ciò sul piano disciplinare, civile e perfino penale: è nullo ex articolo 2231 Cc, ad esempio, il contratto stipulato con il professionista non iscritto all'albo, che non può ottenere il pagamento della retribuzione anche ricorrendo all'azione generale di indebito arricchimento di cui all'articolo 2041 Cc; compie poi il reato di esercizio abusivo ex articolo 348 Cp il professionista che lavora nonostante la sospensione. Ecco, insomma, perché il mancato vaccino non può coincidere con la sospensione tout court.

Diritto d'informazione. È vero, per i pazienti risulta importante sapere se è vaccinato o no il medico dello studio

cui si rivolgono: essere informati è un diritto. Ma spetta all'Ordine di appartenenza individuare e garantire forme di pubblicità specifiche e adeguate. E resta fermo che risulta illecito a tutti gli effetti di legge l'esercizio della professione al

di fuori dei limiti indicati.



© Riproduzione riservata

RIFORME A METÀ

Sono già più di mille gli esperti della crisi d'impresa iscritti nel registro. Ma solo 94 le istanze presentate

Damiani a pag. 24

Oltre mille gli esperti della nuova crisi. Meno di 100, però, le istanze

DI MICHELE DAMIANI

La composizione negoziata della crisi inizia a destare l'interesse dei professionisti (in particolare dei commercialisti), meno quello delle imprese. A poco più di tre mesi dalla partenza, infatti, della piattaforma del sistema camerale www.composizionenegozia-ta.camcom.it, entrata in funzione il 15 novembre 2021, il numero di esperti abilitati ad assistere gli imprenditori nel percorso di risanamento è cresciuto sensibilmente, passando dalle poche decine della fine dello scorso anno agli attuali 1.026 iscritti all'elenco. Sono dottori commercialisti 945 dei 1.026 esperti iscritti. A fronte della crescita del numero degli operatori abilitati per la composizione negoziata della

crisi, invece, sono solo 94 le istanze di composizione negoziata ricevute dal sistema camerale. Ad illustrare i numeri sulla nuova crisi di impresa è Unioncamere. «I numeri delle istanze sono ancora piccoli, anche perché il servizio è appena partito», il commento del segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. «Ma crediamo che servirà a molti imprenditori in difficoltà, soprattutto piccoli, per salvare e rilanciare la loro attività. L'assistenza di un esperto e l'ausilio della piattaforma telematica realizzata dal sistema camerale consentono l'affiancamento e l'assistenza alle imprese che ne fanno richiesta e che così vengono aiutate ad uscire dalla crisi».

Oltre ai 945 commercialisti, a completare la platea degli

esperti sono 67 gli avvocati e 14 i dirigenti di imprese. Quasi il 23% degli esperti proviene dalla Lombardia, seguita dal Veneto (12,7%) e dall'Emilia (11,6%).

Per quanto riguarda le istanze presentate, come detto, per ora lo strumento stenta a decollare, non avendo raggiunto neanche le 100 richieste. Quasi il 20% delle domande presentate dalle imprese in crisi proviene dalla Lombardia (19,1%, ovvero 18 domande), seguita da Lazio (13,8%) e Toscana (9,6%). La maggioranza delle



Giuseppe Tripoli

imprese che ha formulato domanda ha richiesto anche l'adozione di misure protettive del patrimonio, per bloccare l'aggressione dei creditori (il 54,3%) o per sospendere gli obblighi previsti dal Codice civile quando il capitale si riduce oltre i limiti di legge (52,1%), mentre

solo il 5,3% delle aziende che ha presentato domanda ha una dimensione «sotto soglia» (con ricavi complessivi, attivo patrimoniale e debiti rispettivamente inferiori a 200mila, 300mila e 500mila euro).

© Riproduzione riservata



Conferimento incarico in ogni forma idonea

In tema di prestazione d'opera professionale, il conferimento dell'incarico può avvenire in «qualsiasi forma idonea a manifestare una volontà in tal senso»; va da sé, però, che nell'ipotesi nella quale si verifichi una contestazione sul relativo diritto al compenso da parte del convenuto spetterà all'attore dimostrarne l'effettiva sussistenza.


Sono queste le conclusioni cui è giunta la II sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5363 del 2022, intervenendo su un caso di divisione ereditaria in seno al quale uno degli eredi aveva proposto domanda riconvenzionale volta al pagamento di tutta una serie di spese mai saldate. In uno dei due motivi di censura, in dettaglio, il ricorrente aveva lamentato il fatto che la corte territoriale avesse ritenuto prescritto e non dimostrato l'affidamento conferitogli come ingegnere (dedotto in lite proprio con la domanda riconvenzionale), sebbene fossero emersi «indizi gravi, precisi e concordanti» in tal senso e contestato al contempo la ritenuta prescrizione del credito professionale vantato.

Secondo i giudici di legittimità, entrambe le censure andavano respinte in quanto prive di fondamento: il giudice dell'appello aveva infatti correttamente rilevato come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova del conferimento dell'incarico professionale posto a fondamento della domanda riconvenzionale di riconoscimento del relativo compenso, motivo per il quale non poteva escludersi che lo svolgimento delle connesse pratiche potesse essere stato il «frutto di una sua unilaterale iniziativa, in difetto di una prova contraria, a cui lui era onerato». Il presupposto «essenziale ed imprescindibile» dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, spiegano sul punto, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico «in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente»: ne deriva che «la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore».

Adelaide Caravaglios



**Agevolazioni
Irap, esenti i soci
professionisti
che fatturano
alla Stp di capitali**



Dili e Gattieri
—a pag. 35

Stp, il socio professionista rientra nell'esenzione Irap

Attività produttive

La regolazione dei rapporti è decisiva per l'esonero previsto dalla manovra 2022

Con la doppia fatturazione alla società di capitali niente imposta sulla persona fisica

**Andrea Dili
Emanuele Gattieri**

Il primo atto della riforma fiscale, avviata con l'approvazione della legge di bilancio 2022, è stato incentrato su due provvedimenti: la revisione dell'Irpef e la soppressione dell'Irap per le persone fisiche.

Riguardo all'imposta regionale sulle attività produttive la novità è di grande rilevanza, se non altro perché interessa oltre 800mila di contribuenti, imprenditori e professionisti. Per questi ultimi, quindi, viene finalmente superata l'annosa questione della necessaria verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, foriera di incertezze e contenziosi, anche a causa di una giu-

risprudenza tributaria incostante.

Sebbene il taglio delle imposte sia sempre una buona notizia, nel caso di specie, tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come il nuovo modello Irap finisca per dare origine ad alcuni "effetti collaterali" distorsivi di non trascurabile importanza, soprattutto (ma non solo) nel particolare contesto delle attività professionali. È di tutta evidenza, infatti, che se, a parità di valore della produzione e di mezzi impiegati, la soggezione all'imposta dipende esclusivamente dalla forma giuridica con cui si esercita l'attività, il sistema viola il principio di equità orizzontale, penalizzando i modelli organizzativi aggregati.

Tant'è che la scelta tra il modello leggero dello studio mono professionale e le strutture che contemplano la compartecipazione di una pluralità di soggetti, quali associazioni professionali e società tra professionisti (Stp) non risulta più neutrale ai fini Irap, a tutto svantaggio di queste ultime.

La politica del "piccolo è bello", quindi, trova ulteriore linfa nella soppressione dell'Irap circoscritta alle sole persone fisiche, determinando un disincentivo alla creazione e allo sviluppo di studi aggregati e multidisciplinari che, al contrario, dovrebbero essere favoriti, se non altro per la

maggiore capacità di tali strutture di rispondere alle complessità di un mercato che sempre di più richiede il contestuale intervento di una pluralità di professionisti estremamente specializzati.

A ben vedere, tuttavia, gli effetti disincentivanti della nuova Irap sulle aggregazioni professionali non saranno uniformi, in considerazione delle caratteristiche strutturali della forma aggregativa per cui si opta. In buona sostanza, se per associazioni professionali e società tra professionisti in forma di società di persone il divario con le persone fisiche sarà integrale, per le Stp in forma di società di capitali o cooperativa il disincentivo potrà variare a seconda della modalità di regolazione dei rapporti economici tra socio-professionista e Stp.

In tal caso, infatti, le due opzioni possibili generano effetti differenti: quando il socio professionista matura un reddito di partecipazione nella Stp la base imponibile Irap viene determinata al lordo del corrispettivo spettante al socio per lo svolgimento delle proprie attività; diversamente, nel caso in cui lo stesso fatturi alla Stp le competenze relative alle prestazioni professionali prestate – modello peraltro riconosciuto legittimo dalla stessa agenzia delle Entrate in alcune risposte a interpello rilasciate nel recente passato – la medesima base im-

ponibile viene ridotta del valore di tali competenze, valore che non sarà soggetto a tassazione Irap in capo al socio percipiente persona fisica. Ne deriva

che la regolazione dei rapporti attraverso una doppia fatturazione (Stp al cliente, professionista alla Stp) consente di beneficiare, di fatto, del-

l'esenzione Irap prevista dalla legge di Bilancio anche nelle ipotesi di esercizio aggregato delle professioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PASSAGGI

1

REDDITO DI PARTECIPAZIONE

Determinazione al lordo

Quando il socio professionista matura un reddito di partecipazione nella Stp la base imponibile Irap viene determinata al lordo del corrispettivo spettante al socio per lo svolgimento delle proprie attività

competenze relative alle prestazioni professionali prestate la base imponibile viene ridotta del valore di tali competenze. Valore che non sarà soggetto a tassazione Irap sul socio

2

LA FATTURA ALLA STP

Base imponibile ridotta

Nel caso in cui il socio professionista fatturi alla Stp le

3

L'ESENZIONE

L'esercizio aggregato

La doppia fatturazione (Stp al cliente, professionista alla Stp) consente di beneficiare, di fatto, dell'esenzione Irap prevista dalla legge di Bilancio anche nelle ipotesi di esercizio aggregato

IL CONVEGNO DE L'ESPERTO RISPONDE

Telefisco, disponibili i primi webinar per chi ha scelto la formula Advanced

Sono disponibili i primi tre webinar di approfondimento garantiti dalla formula Telefisco Advanced in tema di riscossione, Iva e Terzo settore. In questo modo entra nel vivo l'offerta aggiuntiva garantita da questa formula che è legata ai nuovi Moduli 24 tematici ed è la più ricca fra quelle di Telefisco 2022.

Dopo la giornata del 27 gennaio dedicata alla diretta per chi aveva scelto Telefisco Base, restano infatti fruibili le altre due formule (Plus e Advanced) che, fra i tanti vantaggi, consentono di seguire la manifestazione in differita all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco. Ma andiamo con ordine.

Telefisco Plus, al costo di 29,99 euro, dà la possibilità di seguire i lavori in differita, maturando 8 crediti; accedere a un webinar con 8 relazioni ulteriori (che assicura altri 3 crediti per commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi Ancot e Int); ottenere la dispensa con relazioni e slide riassuntive in formato digitale; se non abbonati

consultare NT+ Fisco fino al 28 febbraio.

Telefisco Advanced è invece la formula più ricca del 2022. Al costo di 49,98 euro dà tutte le possibilità di Telefisco Plus, a partire da quella di seguire i lavori in differita e le relazioni aggiuntive e di ottenere 11 crediti formativi, secondo le regole previste per Plus. Inoltre, consente di avere l'abbonamento gratuito per tre mesi a un **Modulo 24** verticale scelto fra **Iva, Tuir, Accertamento e riscossione, Contenzioso tributario, Revisione legale e Terzo settore** e la possibilità di accedere a tre video di aggiornamento sulle materie dell'area prescelta in febbraio, marzo e aprile.

Va ricordato, infine, che per tutti sono consultabili nel Forum dedicato ai chiarimenti (sempre sul minisito) le risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti dei partecipanti.

www.ilsole24ore.com/telefisco

Per informazioni e acquisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'esclusione per le persone fisiche rischia di trasformarsi in un disincentivo alle aggregazioni



ONLINE LE RISPOSTE

Sul minisito www.ilsole24ore.com/forumtelefisco è possibile trovare le risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti dei partecipanti